Comune di Casal di Principe
Provincia di Caserta
Via Matteotti 02 Casal di Principe -81033-(Ce)
Tel/Fax 081/8166010

ORDINANZA N° 12 DEL 12 AGOSTO 2024

Oggetto: Pulizia e regolare manutenzione dei terreni e delle aree private ubicate nel territorio comunale per la salvaguardia della circolazione stradale, per la prevenzione incendi, per il decoro e la salvaguardia dell'igiene e della salute pubblica.

IL VICESINDACO

COMUNE DI CASAL DI PRINCIPE
Protocollo Partenza N. 47685/2024 del 12-08-2024
Doc. Principale - Class. 3 - Copia Documento

Premesso che:

l'abbandono e l'incuria da parte dei proprietari di appezzamenti di terreno, posti all'interno del territorio del Comune di Casal di Principe, con presenza di rovi, erbacce ed arbusti e rifiuti di ogni genere possono creare problemi di decoro d'igiene, salute pubblica e di rischio per la propagazione di incendi con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni, nonchè può incidere sulla sicurezza della viabilità;

ricorrentemente pervengono esposti da parte di cittadini circa lo stato di incuria ed abbandono di taluni appezzamenti di terreni di proprietà privata, posti sia all'interno che all'esterno della cinta urbana, divenuti nel contempo ricettacolo di rifiuti vari, erbe incolte e dimora stabile di fauna minore (topi, ratti, serpi, ecc.) e luogo che favorisce il proliferare di insetti nocivi (zecche, blatte, ecc.);

analogo problema presentano i numerosi appezzamenti privati aventi i fronti su strade comunali e vicinali, che sovente determinano gravi problemi di visibilità e viabilità a causa della incuria dei frontisti, che non provvedono ad eseguire periodicamente le opere di loro spettanza come il taglio della vegetazione incolta, di siepi, di canne e di rami di piante che si protendono oltre il ciglio stradale;

l'art. 26 del Codice della Strada fa obbligo ai proprietari confinanti di mantenere le siepi in modo tale da non restringere o danneggiare strade e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale; l'utente della strada deve sempre essere nelle condizioni di poter transitare in piena sicurezza; ai bordi delle strade comunali e di quelle vicinali ad uso pubblico spesso sono presenti piante e/o siepi;

Rilevato che, ai bordi delle strade comunali, risulta crescente il fenomeno di piante e/o siepi che protendono rami, foglie e fronde verso la sede stradale, invadendola e creando conseguentemente ostacolo alla visibilità della strada e alla leggibilità della segnaletica;

Preso atto che lo stato dei luoghi su tutto il territorio comunale, in modo particolare nelle zone rurali, è pregiudizievole per la sicurezza stradale e l'incolumità pubblica, e costituisce potenziale pericolo alla circolazione veicolare;

Riscontrato che su numerose aree di proprietà privata vi è la presenza di vegetazione spontanea incolta, erbacce, sterpaglie ecc. nonché interessate da abbandono di rifiuti vari che, oltre ad essere indecorosi, possono divenire potenzialmente e facilmente infiammabili;

Considerato che la presenta di vegetazione incolta, con l'avanzare della stagione estiva e la presenza di elevate temperature ambientali, potrebbe divenire fonte di innesco per pericolosi incendi che riguarderebbero aree del territorio comunale e che potrebbero arrecare gravi danni al patrimonio ambientale, immobiliare di proprietà pubblica o privata, alle infrastrutture e agli impianti vari di pubblico servizio presenti sul territorio comunale;

Considerato, inoltre, che lo stato di incuria dei terreni prossimi alle strade e alle aree urbane ed extraurbane costituisce altresì pericolo per l'igiene e la salute pubblica;

Comune di Casal di Principe
Provincia di Caserta
Via Matteotti 02 Casal di Principe -81033-(Ce)
Tel/Fax 081/8166010

COMUNE DI CASAL DI PRINCIPE
Protocollo Partenza N. 47685/2024 del 12-08-2024
Doc. Principale - Class. 3 - Copia Documento

Ritenuto necessario adottare provvedimenti urgenti alla tutela della circolazione stradale, della pubblica incolumità, della salvaguardia del patrimonio ambientale, degli immobili, delle infrastrutture e degli impianti vari di pubblico servizio presenti sul territorio comunale;

Visto il vigente Codice della Strada, emanato con Decreto Legislativo 30 aprile 1662, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, emanato con D.P.R. 16 dicembre 62, n. 465 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

Viste le raccomandazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri per la campagna estiva antincendio 2024, *Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15 giugno 2024* che individuano i tempi di svolgimento e raccomandazioni per un più efficacie contrasto agli incendi boschivi, in zone di interfaccia urbano rurale e ai rischi conseguenti;

Visto il D.lgs. n. 152 del 2006 e ss.mm.ii. "Norme in materia ambientale";

Visti gli articoli 423 e seguenti del vigente Codice Penale in materia di responsabilità per danni arrecati da incendi dolosi e colposi;

Ritenuto opportuno dovere emanare la presente ordinanza al fine di prevenire potenziali situazioni di pericolo provenienti dalla presenza di vegetazione incolta e spontanea e dalla mancanza di, manutenzione ordinaria della stessa che possano interessare persone, edifici ed infrastrutture varie;

Valutato ogni opportuno elemento e per le ragioni giuridiche e di interesse pubblico sopra indicate;

Accertato che i proprietari dei terreni e delle aree ove vi è presenza di piantagioni, siepi e/o vegetazione varia sono responsabili delle violazioni alle norme precedentemente menzionate;

Ravvisata la necessità di tutelare la circolazione stradale, le strade, gli spazi pubblici e di pubblica utilità dai danni causati dalle siepi e piantagioni varie che sorgono a distanza inferiore a quella prescritta, di prevenire che possano innescarsi possibili incendi, di salvaguardare il decoro, l'igiene e la salute pubblica;

Preso Atto della precedente Ordinanza Sindacale n°6 del 19 giugno 2024 con oggetto: "Divieto di bruciare residui vegetali sul territorio comunale";

Viste le norme e le prescrizioni nazionali e regionali in materia di prevenzione incendi;

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento comunale di polizia urbana annonaria;

Vista la L. 241/1990

Visto lo statuto Comunale;

ORDINA

a tutti i proprietari, affittuari, conduttori o detentori a qualsiasi titolo di fondi rustici, aree di pertinenza dei fabbricati e di ogni altra destinazione od uso, che fronteggiano le strade e gli spazi pubblici di qualsiasi tipo e importanza, situati sul territorio comunale (centro abitato, aree urbane e periurbane, aree extraurbane e zone rurali):

1. **Di provvedere a potare e/o tagliare le siepi e i rami di alberi e/o altre essenze arboree prospicienti oltre il confine stradale o che nascondano la segnaletica, in modo che non rechino ostacolo alla sicurezza della circolazione stradale e che non compromettano la visibilità;**
2. **Di provvedere alla pulizia e alla regolare manutenzione delle aree medesime, mediante la rimozione di vegetazione incolta, erbacce, sterpaglie ecc.;**

Comune di Casal di Principe
Provincia di Caserta
Via Matteotti 02 Casal di Principe -81033-(Ce)
Tel/Fax 081/8166010

3. **Di provvedere al mantenimento dello stato di pulizia e di decoro delle aree medesime mediante la rimozione di eventuali rifiuti, nelle aree medesime, nel rispetto della normativa vigente in materia di smaltimento dei rifiuti.**

AVVERTE

- gli interventi di cui sopra dovranno essere eseguiti improrogabilmente **entro dieci giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune**;
- che, inoltre, le operazioni di cui ai suddetti punti 1,2 e 3 devono in ogni caso essere eseguiti almeno tre volte l'anno e, comunque, ogni qualvolta necessario e comunque restano in vigore durante tutto il periodo in cui vige il rischio elevato di incendio boschivo;
- che i trasgressori della presente ordinanza, sempre che il fatto non costituisca reato contemplato dal Codice Penale e o da leggi e regolamenti dello Stato, saranno puniti a norma dell'art. 7 bis del D.lgs n. 267/2000 con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00;
- che, sempre che il fatto non costituisca reato, la mancata ottemperanza all'ordine ingiunto entro i suddetti termini, comporterà l'esecuzione d'ufficio dello stesso con l'addebito di tutte le spese sostenute dal Comune a carico del contravventore, nonché l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 650 C.P. da parte delle Autorità competenti, ove ne ricorrano i presupposti;
- che l'applicazione delle predette sanzioni amministrative e l'addebito di tutte le spese sostenute dall'Ente per la mancata ottemperanza al presente provvedimento, avverranno senza nessun preavviso da parte del Comune nei confronti dell'inadempiente;

DEMANDA

Al Servizio di Polizia Municipale e agli Agenti delle altre Forze Pubbliche operanti a qualunque titolo sul territorio comunale ai fini della corretta osservanza della presente ordinanza.

DISPONE

inoltre che copia della presente ordinanza sia pubblicata sull'Albo Pretorio on-Line e divulgata su tutto il territorio comunale e trasmessa, per quanto di competenza:

- alla Prefettura di Caserta;
- alla Questura di Caserta;
- al Commissariato di Casal di Principe;
- al Comando di Polizia Municipale;
- alla Stazione Carabinieri di Casal di Principe;
- alla Stazione Carabinieri Forestale competente per territorio;
- al Responsabile del Settore ambiente.

INFORMA

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241 avverte che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale amministrativo regionale della Campania o ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dallo stesso termine.

Dalla Casa Comunale, lì 12/08/2024

IL VICESINDACO
Dott.ssa Martina Natale

COMUNE DI CASAL DI PRINCIPE
Protocollo Partenza N. 47685/2024 del 12-08-2024
Doc. Principale - Class. 3 - Copia Documento